

Conclusioni dell'Avvocato generale Dàmaso Riuz-Jarabo Colomer, 6 settembre 2007, Causa C-267/06, Tadao Maruko c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
Rinvio pregiudiziale
Famiglia e forme di convivenza

La Corte suprema amministrativa di Monaco ha proposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali aventi ad oggetto l'interpretazione della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La questione deriva dal mancato riconoscimento, da parte della normativa nazionale, della pensione di reversibilità al superstito di una coppia dello stesso sesso, che aveva contratto un'unione civile registrata. La legislazione nazionale infatti riconosce tale pensione solo nel caso di matrimonio, riservato peraltro dalla normativa alle coppie eterosessuali. Le domande poste alla Corte di giustizia riguardano principalmente la possibilità di ritenere la pensione rientrante nel campo di applicazione della direttiva e la sussistenza di una disuguaglianza fondata sulle tendenze sessuali.

L'Avvocato generale ritiene innanzitutto che la pensione di reversibilità rientra nella nozione di retribuzione e quindi sia attratta nel campo di applicazione della direttiva. In tema di parità di trattamento, l'Avvocato sottolinea come le legislazioni nazionali non devono ledere il diritto comunitario; se la legislazione dello Stato in materia di stato civile non è di competenza della Comunità, lo svantaggio lamentato dal ricorrente attiene ad un diritto tutelato dalla Comunità. Ciò che viene in rilievo quindi non è l'accesso al matrimonio, ma le sue conseguenze. Il punto di partenza del ragionamento è la possibilità di ritenere assimilabile la posizione giuridica dei coniugi rispetto a quella delle unioni civili, al fine di verificare la possibilità di assimilare i termini di raffronto. Secondo l'Avvocato il sistema dei diritti e dei doveri che grava sulle coppie non sposate, ma che hanno una unione civile registrata, è analogo al matrimonio. In questa prospettiva l'esclusione della pensione di reversibilità a causa della conclusione di una unione civile registrata, che per il resto produce effetti simili al matrimonio, costituisce una discriminazione indiretta vietata dal diritto comunitario.

(Laura Cappuccio)

Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 11 settembre 2007, causa C-287/05, D.P.W. Hemdrix c. Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Rinvio pregiudiziale

Previdenza sociale dei lavoratori migranti

I Paesi Bassi possono subordinare la concessione di un'indennità posta a vantaggio dei giovani disabili affetti da parziale incapacità lavorativa al requisito della residenza all'interno dello Stato. Tale indennità, infatti, pur costituendo un vantaggio sociale a cui di regola il requisito della residenza non potrebbe essere opposto, fa parte della c.d. "prestazioni speciali a carattere non contributivo", che sono strettamente connesse al contesto socio-economico dello Stato membro interessato in quanto dipendenti dall'entità della retribuzione minima nazionale e dal livello di vita nel Paese, e che dunque possono essere legittimamente circoscritte ai soli residenti.

Tuttavia, l'applicazione del requisito della residenza non può condurre una violazione dei diritti del singolo sproporzionata rispetto a quanto necessario per conseguire il pur legittimo obiettivo perseguito dalla normativa nazionale. Pertanto spetta al giudice del rinvio tener conto, nella decisione, di tutti gli elementi che connotano la situazione del

ricorrente, e in particolare del fatto che, ad esempio, egli abbia mantenuto il complesso dei suoi legami sociali ed economici nello Stato membro in questione.
(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 11 settembre 2007, causa C-431/05, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos c. Merck & Co.
Rinvio pregiudiziale
Interpretazione ed efficacia degli accordi internazionali stipulati nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio

Gli accordi sottoscritti dalla Comunità costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario e la Corte di giustizia è competente a statuire in via pregiudiziale in merito alla loro interpretazione. L'accordo in questione nella causa principale (sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio – accordo ADPIC) è stato concluso dalla Comunità e dagli Stati membri in base a una competenza ripartita. Poiché però in quel settore la Comunità non ha ancora legiferato, e dunque allo stato attuale tale materia non rientra nell'ambito del diritto comunitario, gli Stati sono liberi di riconoscere all'accordo in questione anche efficacia diretta.
(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 11 settembre 2007, causa C-318/05, Commissione c. Germania
Ricorso per inadempimento
Deduzioni fiscali per le rette scolastiche di istituti privati

Corte di giustizia (Grande sezione), sezione 11 settembre 2007, causa C-76/05, Herbert Schwarz e Marga Gootjes-Schwarz c. Finanzamt Bergisch Gladbach
Rinvio pregiudiziale
Deduzioni fiscali per le rette scolastiche di istituti privati

Sottoposta all'esame della Corte, sia in via pregiudiziale sia tramite ricorso della Commissione, è la legge tedesca relativa alle imposte sul reddito che consente deduzioni fiscali per le rette scolastiche di istituti privati autorizzati o riconosciuti da leggi dello Stato o dei Länder, ma non prevede analoga agevolazione per la frequenza di scuole private stabilite in altri Stati membri.

Secondo la Corte, se si tratta di scuole finanziate essenzialmente con fondi privati e il loro scopo consiste nell'offrire una prestazione in cambio di un corrispettivo, esse rientrano nella nozione comunitaria di servizio, la cui libera circolazione (in questo caso passiva, poiché è il destinatario del servizio a recarsi in un altro Stato membro per fruire della prestazione) è ostacolata dalla disciplina tedesca in questione.

Peraltro, anche qualora, per le particolari modalità di finanziamento delle singole scuole straniere, si ritenesse non applicabile l'art. 49 CE, la legge tedesca sarebbe comunque in contrasto con l'art. 18 CE che garantisce a tutti i cittadini dell'Unione, anche in tenera età, il diritto di circolare e soggiornare liberamente. Una tale differenza di trattamento fra i contribuenti che hanno utilizzato scuole private tedesche e quelli che hanno scelto scuole situate in altri Stati sfavorisce, infatti, i figli di questi ultimi per il fatto di aver esercitato la loro libertà di circolazione.

(Marilena Gennusa)

**Tribunale di Primo Grado (Grande sezione), sentenza 12 settembre 2007, causa T-36/04, *Association de la presse internationale ASBL (API) c. Commissione*
Ricorso per annullamento
Accesso ai documenti**

Il Tribunale annulla gran parte della decisione con cui la Commissione aveva negato – in parte per salvaguardare esigenze processuali, in parte per non compromettere i negoziati in corso con gli Stati già condannati per inadempimento, ma che ancora non si erano conformati alle rispettive sentenze di condanna – l'accesso alle proprie memorie depositate nell'ambito di procedimenti giurisdizionali dinanzi alla Corte o allo stesso Tribunale.

Secondo il Tribunale, infatti, poiché al diritto di accesso deve essere attribuita la massima attuazione possibile (e conseguentemente le sue eccezioni devono essere interpretate in senso assolutamente restrittivo), a ciascuna richiesta deve far seguito un esame concreto degli eventuali pregiudizi derivanti dall'accesso, per consentire, se possibile, almeno una visione parziale degli atti domandati. Tale esame può mancare solo quando i documenti richiesti siano memorie non ancora discusse dinanzi al giudice (e dunque prima che si sia svolta l'udienza): in questo caso la riservatezza è finalizzata al rispetto dell'art. 6 CEDU e alla garanzia del buon andamento della giustizia. Inoltre, se è vero che esigenze di tutela degli obiettivi delle attività di indagine della Commissione possono costituire una legittima eccezione al diritto di accesso, non si può ritenere che questa eccezione sia invocabile fino a quando tutti gli sviluppi dei procedimenti avviati si siano definitivamente esauriti. Conseguentemente il fatto che siano in corso negoziati per decidere se sollevare un nuovo ricorso nei confronti di uno Stato già dichiarato inadempiente non può giustificare un rigetto della richiesta di esaminare memorie depositate nel processo già chiuso con la sentenza di condanna per inadempimento "salvo che non si voglia operare una manifesta inversione tra il principio del libero accesso ai documenti e le eccezioni a tale principio".

(Marilena Gennusa)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Poiares Maduro, 12 settembre 2007, causa C-380/05, *Centro Europa 7 Srl c. Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni*

Rinvio pregiudiziale

Disciplina italiana della televisione e libertà di espressione

La prima questione sollevata dal Consiglio di Stato chiede in sostanza che la Corte si pronunci sull'interpretazione dell'art. 10 CEDU in rapporto alla disciplina italiana sulla radiotelevisione. Secondo l'Avv. Gen., sebbene in linea di principio la Corte non sia competente ad esaminare qualunque provvedimento nazionale alla luce dei diritti fondamentali, ormai i tempi sono maturi perché essa si spinga a verificare se gli Stati membri garantiscano il livello di tutela dei diritti loro richiesto in quanto membri dell'Unione europea. Violazioni serie e persistenti dei diritti fondamentali possono infatti tradursi in una lesione delle norme sulla libera circolazione.

Posta questa premessa, l'Avv. Gen. ritiene che, nonostante sia ben possibile ai sensi dell'art. 49 CE limitare il numero di esercenti in un settore del mercato dotato di particolari caratteristiche, qualunque disciplina nazionale che introduca regimi di concessione deve innanzi tutto prevedere procedure di aggiudicazione trasparenti e non discriminatorie; in secondo luogo lo Stato deve provvedere a che sia data piena attuazione al loro esito,

soprattutto in un caso come quello in esame dove la gara di appalto è stata indetta per garantire il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia, sentenza 13 settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana
Ricorso per inadempimento
Libera prestazione di servizi - Concessioni di servizio pubblico

La Corte di giustizia ha ritenuto in contrasto con il diritto comunitario il rinnovo da parte dell'Italia di vecchie concessioni di servizio pubblico senza gara. Per la Corte nessuno dei motivi imperativi di interesse generale adottati dal Governo italiano per giustificare il rinnovo delle concessioni al di fuori di ogni procedura di concorso può essere accolto. In particolare, per quanto riguarda i motivi di carattere economico sollevati dal governo italiano, quale il fatto di garantire ai concessionari la continuità, la stabilità finanziaria ed un congruo rendimento per gli investimenti realizzati nel passato, la Corte ha evidenziato come essi non possono essere riconosciuti quali motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare la restrizione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v., in tal senso, sentenze 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen, Racc. pag. I-4071, punto 48, e 16 gennaio 2003, causa C-388/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-721, punto 22).
(Giulia Tiberi)

Tribunale di primo grado, sentenza 17 settembre 2007, cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd c. Commissione delle Comunità europee
Ricorso in annullamento
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Documenti sequestrati durante un accertamento – Tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti – Non si applica al legale *in-house* (giurista di impresa) – Nozione di avvocato indipendente

Il Tribunale di primo grado chiarisce la portata delle norme che proteggono la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti nel contesto del diritto comunitario della concorrenza

Con riferimento al profilo soggettivo delle coperte da quella garanzia, il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia per la quale la tutela prevista dal diritto comunitario, nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 17, in base alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, si applica soltanto a condizione che tali avvocati siano indipendenti, vale a dire non legati al proprio cliente da un rapporto di lavoro dipendente. Tale esigenza relativa alla situazione e alla qualità di avvocato indipendente che devono essere proprie del legale dal quale proviene la corrispondenza che può essere protetta deriva dalla concezione della funzione dell'avvocato come collaborazione all'amministrazione della giustizia e attività intesa a fornire, in piena indipendenza e nell'interesse superiore della giustizia, l'assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Il TPI evidenzia come la Corte di giustizia ha espressamente escluso le comunicazioni con i giuristi d'impresa, vale a dire i consulenti legati ai loro clienti da un rapporto di lavoro dipendente, dalla tutela del principio di riservatezza, definendo negativamente il concetto di avvocato indipendente in quanto essa ha richiesto che detto avvocato non sia vincolato al suo cliente da un rapporto di lavoro dipendente, e non in maniera positiva, sulla base

dell'appartenenza ad un ordine professionale o della sottoposizione alla disciplina e alla deontologia professionali.
(Giulia Tiberi)

Corte di Giustizia (Seconda Sezione), sentenza 20 settembre 2007, causa C-16/05

Tum e Dari c. Secretary of State for the Home Department

Rinvio pregiudiziale

Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale – Clausola di “standstill” – Violazione libertà di stabilimento - Disciplina Stato membro che introduce, dopo l'entrata in vigore del Protocollo addizionale, nuove restrizioni relative all'ammissione sul suo territorio di cittadini turchi

La clausola di “standstill” prevista nell'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale tra CEE e Turchia del 1963 mira a creare condizioni favorevoli all'attuazione progressiva della libertà di stabilimento mediante il divieto assoluto rivolto alle autorità nazionali di introdurre nuovi ostacoli all'esercizio della detta libertà. Tra questi vanno considerate le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia di prima ammissione nel territorio di uno Stato comunitario di cittadini turchi che intendono esercitarvi un'attività professionale come lavoratori indipendenti.

L'art. 41, inoltre, non prevede alcun limite per coloro che cittadini turchi cui è stato rifiutato lo status di rifugiato. Il rigetto delle domande di asilo è privo di qualsiasi pertinenza per decidere se la detta disposizione trovi applicazione.

(Erik Longo)

Corte di Giustizia (Quarta Sezione), sentenza 20 settembre 2007, causa C-116/06

Sari Kiiski c. Tampereen kaupunki

Rinvio pregiudiziale

Parità di trattamento tra uomini e donne – Tutela delle lavoratrici gestanti – Diritto al congedo di maternità – Diritto ad ottenere una modifica della durata del “congedo di educazione”

È discriminatoria la disciplina nazionale che non prevede una nuova gravidanza tra le cause legittime di cambiamento del periodo del congedo di educazione già richiesto in relazione ad un precedente parto.

Sono contrarie all'art. 2 della direttiva 76/207/CEE (come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, che vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso per quanto concerne le condizioni di lavoro), nonché gli artt. 8 e 11 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE (attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), le disposizioni nazionali finlandesi disciplinanti il congedo di educazione.

Non annoverando lo stato di gravidanza della lavoratrice interessata tra i cambiamenti del periodo di congedo per educazione - limitatamente al periodo di almeno quattordici settimane, precedente e successivo al parto - la disciplina finlandese non permette all'interessata di ottenere una modifica del periodo del suo congedo di educazione nel caso di nuova gravidanza e le impedisce di godere del diritto al congedo per maternità.

È dunque legittimo esigere che il cumulo il congedo per educazione del figlio e congedo per maternità possa essere evitato, consentendo così all'interessata, per effetto di tale stato, di modificare il periodo del suddetto congedo.

(Erik Longo)

**Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 27 settembre 2007, causa C-396/06, *Eivind F. Kramme contro SAS Scandinavian airlines Danmark A/S*
Rinvio pregiudiziale**

L'Avv. Gen. procede ad un'ampia analisi del regolamento comunitario in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, individuando le circostanze in presenza delle quali un vettore aereo può non pagare compensazioni pecuniarie in seguito al ritiro dal servizio di un aeromobile per problemi tecnici.

(Ilaria Carlotto)

**Conclusioni dell'Avvocato generale M. Poiares Maduro, del 27 settembre 2007, causa C-133/06, *Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea*
Ricorso di annullamento**

Nella fattispecie il Parlamento chiede alla Corte di giustizia di annullare la parte della direttiva del Consiglio 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, che abilita il Consiglio ad adottare e modificare gli elenchi dei paesi sicuri previa semplice consultazione del Parlamento in luogo della procedura di codecisione prevista dall'art. 67 TCE. Con tale direttiva (che è atto di diritto derivato), il Consiglio ha in sostanza creato un fondamento normativo per l'adozione, secondo una procedura diversa da quella prevista dal Trattato, di atti di diritto derivato successivi. L'Avv. Gen., ritenendo che nel diritto comunitario non si possano adottare atti legislativi su un fondamento normativo previsto non dal diritto primario ma dal diritto derivato seguendo una procedura semplificata, propone di annullare la direttiva.

(Ilaria Carlotto)

**Corte di giustizia (settima sezione), sentenza 4 ottobre 2007, causa C-349/06, *Murat Polat*.
Rinvio pregiudiziale
Espulsione cittadini turchi**

La Corte di Giustizia afferma che un cittadino turco, entrato in Germania a titolo di ricongiungimento familiare e successivamente titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata, perde il diritto di soggiorno, che è il corollario di quello al libero accesso al mercato del lavoro, solo in due ipotesi: per ragioni di ordine pubblico, di sanità e di sicurezza (art. 14 della decisione del Consiglio di Associazione n. 1/80), o quando lascia il territorio nazionale per un periodo significativo e senza motivi legittimi.

L'art. 14 della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che osta all'espulsione di un cittadino turco che ha commesso reati minori (nel caso di specie il cittadino turco subiva 18 condanne penali per furto e violazione della legge in materia di stupefacenti) tali da non configurare una minaccia reale e grave per gli interessi fondamentali della società. L'ordine pubblico è una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico devono essere fondati sul comportamento del soggetto interessato. La sola sussistenza di condanne penali non può automaticamente motivare tali provvedimenti. L'esistenza di una condanna può essere

presa in considerazione solo laddove le circostanze che hanno portato alla condanna provino un comportamento personale che costituisce una minaccia reale per l'ordine pubblico. Spetta al giudice verificare se ciò ricorre nel caso specifico.

(Laura Cappuccio)

**Corte di giustizia (Seconda sezione), sentenza 11 ottobre 2007, causa C-117/06, Gerda Möllendorf e Christiane Möllendorf-Niehuus
Rinvio pregiudiziale – Misure antiterrorismo**

La Corte accoglie totalmente le conclusioni presentate dall'Avv. Gen. l'8 maggio 2007 [v. aggiornamenti] disponendo, da un lato, che il regolamento CE n. 881/2002, contenente misure antiterrorismo, si applica anche ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore o, eventualmente, prima della data in cui il nome di uno dei contraenti sia stato inserito nella lista dei soggetti cui sono rivolte le misure restrittive; ma, dall'altro, che spetta alle autorità nazionali (e in particolare al giudice del rinvio) verificare se tale applicazione non costituisca un'eccessiva restrizione al diritto di proprietà, non conforme al principio di proporzionalità.

(Marilena Gennusa)

**Tribunale di Primo Grado (Terza sezione), sentenza 12 ottobre 2007, causa T-474/04, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH c. Commissione
Ricorso per annullamento – Divulgazione di informazioni e presunzione di innocenza**

A conclusione di una procedura di infrazione relativa alla creazione di un'intesa nel settore dei perossidi organici, la Commissione, pur non infliggendo ammende alla Pergan, in quanto la sua partecipazione all'intesa non ha potuto essere provata, ha ugualmente inserito il suo nominativo, insieme ad altre informazioni, nella versione della "decisione perossidi" destinata alla pubblicazione, respingendo la richiesta della Pergan di omettere qualsiasi riferimento alla sua situazione in quanto passibile di ledere la sua reputazione sul mercato.

Il Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione rigetta la domanda della Pergan di eliminare i suddetti riferimenti, ritenendo che una tale pubblicazione sia lesiva del segreto professionale e, in particolare, del principio della presunzione di innocenza, con conseguente alterazione, anche, dell'equilibrio istituzionale fra il potere giudiziario e quello amministrativo.

(Marilena Gennusa)

**Corte di giustizia, sentenza 16 ottobre 2007, causa C- 411/05, Félix Palacios de la Villa c. Cortefiel Servicios SA
Rinvio pregiudiziale
Discriminazioni in base all'età ai fini dell'impiego**

La Corte di giustizia chiarisce le condizioni che consentono agli Stati membri di stabilire una disparità di trattamento basata sull'età. Per il giudice comunitario la finalità, risultante dal contesto generale di una normativa nazionale, di promuovere l'accesso all'impiego per mezzo di una migliore distribuzione di quest'ultimo sotto il profilo intergenerazionale può, in via di principio, essere ritenuta tale da giustificare «oggettivamente e ragionevolmente»,

«nell'ambito del diritto nazionale», una disparità di trattamento in ragione dell'età stabilita dagli Stati membri.

Nel caso di specie, la normativa spagnola considera valide le clausole di pensionamento obbligatorio stabilite nei contratti collettivi le quali richiedano, come unici requisiti, che il lavoratore abbia raggiunto il limite di età – fissato a 65 anni – per accedere al pensionamento e soddisfi gli altri criteri in materia di previdenza sociale per avere diritto ad una pensione di vecchiaia di tipo contributivo.

La Corte ricorda che, allo stato attuale del diritto comunitario, gli Stati membri e le parti sociali a livello nazionale dispongono di un ampio margine di valutazione discrezionale nella scelta non soltanto di perseguire un obiettivo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì delle misure atte a realizzare detto obiettivo. Tuttavia, le misure nazionali previste in tale contesto non devono eccedere quanto è «appropriato e necessario» per raggiungere la finalità perseguita dallo Stato membro interessato.

(Giulia Tiberi)

**Corte di giustizia, sentenza 18 ottobre 2007, causa C-195/06,
Kommunikationsbehörde Austria c. Österreichischer Rundfunk
Rinvio pregiudiziale**

**Libera prestazione dei servizi – Esercizio delle attività televisive - Nozioni di
“televendita”, “gioco a premi”, “pubblicità televisiva”**

L'art. 1 della direttiva 89/552/CEE (“televisioni senza frontiere”) deve essere interpretato nel senso che una trasmissione, o parte di trasmissione, in cui un'emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare, componendo immediatamente un numero telefonico speciale – quindi a pagamento – ad un gioco a premi, rientra nella definizione di televendita del detto articolo, lett. f), se tale trasmissione, o parte di trasmissione, costituisce una vera e propria offerta di servizi, tenuto conto dello scopo della trasmissione in cui si colloca il gioco, dell'importanza di quest'ultimo in termini di tempo e di ricadute economiche attese rispetto a quelle previste complessivamente per la detta trasmissione, nonché dell'orientamento dei quesiti posti ai candidati. La Corte ha giudicato che rientri, viceversa, nella definizione di pubblicità televisiva del detto articolo, lett. c), se, alla luce della finalità e del contenuto di tale gioco, nonché delle condizioni in cui sono presentati i premi in palio, esso consiste in un messaggio diretto ad incitare i telespettatori ad acquistare i beni ed i servizi presentati come premio, o volto a promuovere indirettamente, in forma di autopromozione, le qualità dei programmi dell'emittente in questione.

(Giulia Tiberi)

Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 23 ottobre 2007, causa C-11/06 e C-12/06

Morgan e Bucher

Rinvio pregiudiziale

Cittadinanza dell'Unione – Rifiuto di aiuti alla formazione per cittadini di uno Stato membro che compiono studi in un altro Stato membro – Illegittimo il requisito della continuità tra gli studi seguiti in un altro Stato membro e quelli compiuti precedentemente per un periodo di almeno un anno

Le norme sulla cittadinanza dell'Unione non permettono che la legislazione di uno Stato subordini il diritto di percepire aiuti per la formazione seguita in un altro Stato membro all'aver svolto un periodo di formazione per almeno un anno nelle università dello Stato di origine.

Tali norme hanno l'effetto di dissuadere i cittadini dell'Unione a lasciare la Germania (parse di origine dei ricorrenti) per seguire studi nello in un altro Stato membro e avvalersi così della libertà di circolare e soggiornare liberamente in quest'ultimo (come previsto dall'art. 18 del Trattato CE).

(Erik Longo)

Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 25 ottobre 2007, causa C-450/06, Varec contro Stato belga
Rinvio pregiudiziale

L'Avv. Gen., dinanzi all'esigenza di conciliare opposti interessi (dal diritto al trattamento riservato di segreti commerciali, alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici, al dovere di organismi di ricorso di garantire un controllo effettivo, al diritto di difesa di tutte le parti), individua i principi cui gli organi di controllo debbono ispirarsi in caso di ricorso relativo all'aggiudicazione di un appalto pubblico ove sussistano segreti commerciali da tutelare.

Si segnala che il Consiglio di Stato aveva contemporaneamente posto questione pregiudiziale anche innanzi alla Corte costituzionale belga e che l'Avv. Gen. per emettere le proprie conclusioni ha atteso l'esito di tale giudizio onde meglio aiutare la Corte di giustizia.

(Ilaria Carlotto)

Conclusioni dell'Avvocato generale Damaso Ruiz-Jarabo Colomer del 25 ottobre 2007, causa C-296/06, Telecom Italia Spa contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e contro Ministero delle Comunicazioni
Rinvio pregiudiziale

L'Avv. gen. ritiene che la normativa comunitaria in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione osta a che gli Stati membri applichino fino al 31 dicembre 1998 ad un ex concessionario in esclusiva o titolare di diritti speciali ormai estinti diritti ed oneri diversi da quelli previsti dall'art. 11 per i titolari di licenze individuali.

(Ilaria Carlotto)

Corte di giustizia (Quarta Sezione), sentenza 25 ottobre 2007, causa C-464/05, Maria Geurts, Tennis Vogten e Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat
Rinvio pregiudiziale

L'art. 43 CE osta ad una disciplina tributaria di un Stato membro in materia di imposte di successione che esclude dall'esenzione da tali imposte le imprese familiari che impiegano, nei tre anni precedenti la data del decesso del de cuius, almeno cinque lavoratori in un altro Stato membro, mentre concede tale esenzione qualora i lavoratori siano impiegati in una regione del primo Stato membro.

(Ilaria Carlotto)

Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata), sentenza 25 ottobre 2007, cause riunite T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03, SP SpA, Leali SpA, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO), Lucchini SpA, Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA, Alfa Acciai SpA, sostenute da Repubblica Italiana contro Commissione delle Comunità europee

Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata), sentenza 25 ottobre 2007, T-77/03, Ferali Siderurgica SpA, sostenuta da Repubblica Italiana contro Commissione delle Comunità europee

Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata), sentenza 25 ottobre 2007, causa T-94/03, Ferriere Nord SpA, sostenuta da Repubblica Italiana contro Commissione delle Comunità europee

Rinvio pregiudiziale

Il Tribunale di primo grado annulla la decisione della Commissione europea, che aveva constatato a carico di varie imprese italiane produttrici di tondi per cemento armato violazione dell'art. 65 CA, in quanto basata sul fondamento giuridico di cui al suddetto articolo dopo la scadenza del Trattato CECA.

(Ilaria Carlotto)

Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 25 ottobre 2007, causa C-132/06, Commissione delle Comunità europee contro Italia

Ricorso per inadempimento

L'Avv. Gen. ritiene che l'Italia, prevedendo con la legge finanziaria per il 2003 la rinuncia in maniera espressa e generale all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, abbia violato gli obblighi comunitari.

(Ilaria Carlotto)

Conclusioni dell'Avvocato generale Poiares Maduro del 25 ottobre 2007, causa C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SA, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL contro État Belge

Rinvio pregiudiziale

L'Avv. gen. ritiene che l'art. 49 CE non osti all'applicazione di misure nazionali che impongano obblighi di ridiffusione agli operatori via cavo di una determinata regione allo scopo di garantire ai telespettatori di altra regione l'accesso all'informazione locale e nazionale nonché ai programmi che valorizzano il loro patrimonio culturale, purchè tali misure siano proporzionate allo scopo perseguito e le modalità di applicazione non comportino discriminazioni arbitrarie a prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri.

(Ilaria Carlotto)

Tribunale di Primo Grado (Terza sezione), sentenza 8 novembre 2007, causa T-194/04, The Bavarian Lager Co.Ltd c. Commissione

Ricorso per annullamento

Accesso ai documenti e tutela dei dati personali

Il Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione aveva rifiutato, per esigenze di tutela dei dati personali, di comunicare alla ricorrente i nominativi di alcuni partecipanti a una riunione dei rappresentanti della direzione generale “Mercato interno e servizi finanziari” della Commissione, del Ministero del Commercio e dell’Industria del Regno Unito e della Confederazione delle industrie della birra tenutasi nel corso di un procedimento per inadempimento a carico del Regno Unito per la presenza nello Stato di restrizioni quantitative all’importazione della birra.

Secondo il Tribunale, infatti, pur trattandosi senza dubbio di comunicazione di dati personali, la divulgazione di tali nominativi non è in grado di ledere la vita privata e l’integrità dei soggetti interessati, quali sono tutelate dall’art. 8 CEDU (il cui rispetto costituisce un imperativo per qualsiasi atto comunitario), pur nell’ampiezza della nozione di “vita privata” che si evince dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, a cui si fanno precisi ed estesi riferimenti.

(Marilena Gennusa)